SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

34° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MARZO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDI-GENTE

(717) VALENTINO ed altri: Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrari

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim
BATTAGLIA (AN)
Bucciero (AN)
Callegaro (<i>CDU</i>)
Centaro (Forza Italia)
CIRAMI (CCD) 3, 6, 10 e passim
FLICK, ministro di grazia e giustizia 3, 6,
7 e passim
FOLLIERI (PPI), relatore alla Commissione. 3, 4,
6 e passim
Meloni (Misto)
Pastore (Forza Italia) 17
PETTINATO (Verdi-l'Ulivo)
Russo (Sin. Deml'Ulivo) 7, 8, 9 e passim
SALVATO (Rifond. ComProgr.) 17
Valentino (AN)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(717) VALENTINO ed altri: Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli, con modificazioni, in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 717, 808 e 954.

Nel corso della seduta antimeridiana è iniziato l'esame dell'articolo 8 del testo unificato.

Respinti gli emendamenti 800.1 e 800.2, la Commissione ha affrontato l'emendamento 800.3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Di tale emendamento sono stati proposti due nuovi testi, sui quali la 5^a Commissione si è espressa favorevolmente.

Ne do lettura:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai giudici onorari aggregati che godano di trattamento pensionistico è dovuto esclusivamente il compenso di lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi».

800.4

Meloni, Cirami, Salvato, Greco

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'indennità fissa di cui al comma 2 dell'articolo 8 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da pensione superiore ai 5 milioni lordi mensili».

800.5

PALUMBO, SALVATO

Dal momento che non è possibile accettare entrambe le proposte di riformulazione, vorrei sapere dai presentatori dell'emendamento 800.3, senatori Meloni e Cirami, quale nuova ipotesi scelgono.

CIRAMI. Nonostante abbia apposto la mia firma all'emendamento 800.4, giudico preferibile la riformulazione contenuta nell'emendamento 800.5.

MELONI. Sono d'accordo.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al giudizio della Commissione.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 800.5.

È approvato.

CIRAMI. Ritiro l'emendamento 800.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo)

- 1. La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'Albo degli avvocati e procuratori ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
- 2. La nomina a giudice onorario aggregato comporta il collocamento fuori ruolo senza assegni dei professori e ricercatori nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato a tutti gli effetti del computo della anzianità di servizio.
- 3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudizia-

rio, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione.

È approvato.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei segnalare la necessità di apportate una modifica di carattere formale all'articolo testè approvato. Al comma 1, si fa riferimento all'«Albo degli avvocati e procuratori»; la denominazione di tale Albo è stata però modificata dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, e pertanto è opportuno conformare il testo dell'articolo 9 a tale normativa, sopprimendo le parole «e procuratori».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVI-LE PENDENTE. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI STRALCIO NEI TRIBUNALI ORDINARI

Art. 10.

(Ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti pendenti)

- 1. Presso ogni tribunale è istituito entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge un ufficio per la ricognizione dei procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 ivi pendenti e per l'elaborazione di un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Il programma deve essere completato entro quaranta giorni ed è trasmesso al Ministro di grazia e giustizia dal Presidente di corte d'appello.
- 2. L'ufficio spoglio è presieduto dal presidente del tribunale o per sua delega, dal Presidente di sezione più anziano ed è composto da tutti i presidenti delle sezioni civili; nei tribunali ove esiste una sola sezione civile è composto dal presidente del tribunale che lo presiede e da un giudice da lui nominato. All'ufficio spoglio è assegnato, dal presidente del tribunale, il personale amministrativo necessario per lo svolgimento della attività entro il termine di dieci giorni stabilito dal comma 1.
- 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, sono predisposte le modifiche tabellari.

È approvato.

2^a Commissione

34° RESOCONTO STEN. (20 marzo 1997)

Art. 11.

(Istituzione delle sezioni stralcio e assegnazione delle cause pendenti)

- 1. Presso i tribunali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono costituite una o più sezioni stralcio per la definizione di procedimenti civili indicati nel comma 1 dell'articolo 1. Ciascuna sezione stralcio è costituita da un magistrato che la presiede e da almeno due giudici onorari aggregati; il magistrato che la presiede non è esonerato dal lavoro giudiziario nelle sezioni ordinarie, ovvero nelle sezioni stralcio, in caso di carenza di organico dei giudici aggregati e su disposizione del presidente del tribunale.
- 2. La costituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le presiede e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.
- 3. Il presidente del tribunale definisce criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati.
- 4. Il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza. Il relativo provvedimento è comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata.
- 5. Alle sezioni stralcio non possono essere assegnati i procedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nè altri procedimenti che non fossero pendenti alla data del 30 aprile 1995.
- 6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudice penale e gli stessi non possono far parte delle sezioni civili ordinarie nè possono sostituire i giudici ordinari, neppure per il compimento di singoli atti.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: «almeno 30 giorni prima» con le parole: «almeno 15 giorni prima».

1100.1 Meloni, Cirami

MELONI. Con l'emendamento 1100.1 proponiamo una abbreviazione del termine entro il quale la cancelleria deve comunicare alle parti costituite il provvedimento di assegnazione da parte del presidente della sezione stralcio dei procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato.

CIRAMI. Riteniamo che sia eccessivo un termine di trenta giorni per effettuare una semplice comunicazione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre ai presentatori di elevare a 20 giorni il termine di 15 giorni, previsto nel loro emendamento, prima dell'udienza fissata.

CIRAMI. Anche a nome del senatore Meloni, accolgo il suggerimento del relatore.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1100.1, come riformulato.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1100.1, così come riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

(Norme applicabili)

- 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 90, commi 1 e 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
- a) la disposizione di cui all'articolo 48 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
- b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 178 del codice di procedura civile nel testo vigente anteriormente al 30 aprile 1995.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) dell'articolo 12 con il testo che segue:

«a) le disposizioni di cui all'articolo 48 ultimo comma dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 186-bis, 186-ter, e 186-quater del codice di procedura civile, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione alla data di entrata in vigore della presente legge che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale».

1200.1 Follieri, Russo

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 1200.1 si vuole richiamare in questo disegno di legge, oltre alle disposizioni dell'articolo 48, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario, anche – ed è questa la novità – le disposizioni di cui agli articoli 186-bis, 186-ter e 186-quater del codice di procedura civile. In questo modo tali disposizioni, di cui parleremo fra poco, verrebbero applicate anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione che non siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.

L'articolo 186-bis del codice di procedura civile fa riferimento alle ordinanze che il giudice istruttore può adottare per il pagamento di somme non contestate; l'articolo 186-ter riguarda l'ordinanza di ingiunzione e l'articolo 186-quater contempla l'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione.

In definitiva, in quest'ultima disposizione si dice che, una volta terminata l'istruzione, «il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova».

La stessa logica è posta a base dell'istanza di ingiunzione.

Credo che non ci siano dubbi in ordine alla necessità che queste disposizioni, che regolano i procedimenti civili che sono stati iscritti a ruolo in epoca successiva al 30 aprile 1995, possano essere applicate anche ai processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti.

RUSSO. Vorrei un chiarimento da parte del Governo, anche se confesso che, in questo momento, non ho la sicurezza di ciò che dico.

Poichè stiamo trattando di cause vecchio rito, vorrei sapere se queste norme, che appartengono invece al nuovo rito, sono tra quelle norme che si applicano anche ai vecchi processi.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. I miei uffici tecnici, che hanno studiato la questione, mi riferiscono che l'interpretazione governativa della disciplina transitoria delle riforme del processo civile è già in atto,

2^a Commissione

34° RESOCONTO STEN. (20 marzo 1997)

nel senso di ritenere gli articoli menzionati dal senatore Follieri applicabili ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995.

RUSSO. Stando in questi termini la questione, credo che possiamo ritirare l'emendamento 1200.1.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Concordo con il senatore Russo. Facciamo ammenda e ritiriamo l'emendamento da noi presentato, dando atto a verbale di questa interpretazione unanime da parte della Commissione.

RUSSO. Alcuni avvocati mi avevano suggerito di inserire questi richiami, proprio perchè loro avevano dato una interpretazione in senso contrario alle indicazioni del Governo.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. La nostra interpretazione – ripeto – è nel senso che gli articoli in questione siano già applicabili.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Diamo atto a verbale che le disposizioni, di cui all'emendamento 1200.1, sono applicabili anche ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Per cui il relatore, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Art. 13.

(Tentativo di conciliazione. Esenzione fiscale)

- 1. I procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già avvenuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente dell'ufficio spoglio che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente della sezione stralcio dispone la rimessione della causa davanti al giudice istruttore che nomina in persona di un giudice onorario aggregato.
- 2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e fissa all'uopo l'udienza della quale a cura della cancelleria è dato avviso alle parti.
- 3. Le parti debbono comparire personalmente, ma possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della causa e deve avere il potere di conciliare la controversia. La procura deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

- 4. Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
- 5. Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile.
- 6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta della metà.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «in decisione» aggiungere le altre: «e per i quali la relativa udienza collegiale sia fissata ad oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1300.1 Bucciero

Al comma 5, dopo le parole: «di procedura civile» aggiungere le seguenti parole: «se le parti non compaiono o se ne facciano congiuntamente richiesta, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo».

1300.2 Meloni, Cirami

BUCCIERO. L'emendamento 1300.1 è inteso a far sì che i procedimenti che sarebbero di competenza delle sezioni stralcio siano, invece, decisi dal collegio.

Ho calcolato che prima che entrino in funzione queste sezioni stralcio, avendo la legge emananda previsto una serie di termini, saranno necessari otto o nove mesi di tempo; Mi sembra, perciò, non tollerabile che una causa che può essere decisa molto prima dal collegio in composizione ordinaria debba invece ritornare alla sezione stralcio. Quei 180 giorni sarebbero sei mesi piuttosto che gli otto-nove mesi necessari alle sezioni stralcio.

In sostanza, l'emendamento prevede che tutti i procedimenti «per i quali la relativa udienza collegiale sia fissata ad oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge» siano decisi dal collegio in composizione ordinaria.

RUSSO. Le osservazioni del collega Bucciero mi paiono ragionevoli. Vorrei, però, richiamare l'attenzione sul fatto che, in qualche modo, la questione era stata già decisa con l'articolo 1, che delimita la competenza delle sezioni stralcio a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi, tra gli altri, quelli già assunti in decisione, cioè in relazione ai quali si sia già chiusa l'udienza collegiale. Per cui, i procedimenti nei quali è fissata l'udienza 2^a Commissione

collegiale, ma che non sono ancora stati assunti in decisione, in virtù dell'articolo 1, sono di competenza della sezione stralcio.

BUCCIERO. Si tratta di una deroga.

RUSSO. Sarebbe necessario un coordinamento, altrimenti con l'articolo 13 si riterrebbero di competenza delle sezioni stralcio i procedimenti non ancora assunti in decisione, nei quali l'udienza collegiale sia fissata entro i sei mesi. Porremmo in essere, quindi, una norma in contrasto con l'articolo 1, che attribuisce, per queste cause, la competenza alla sezione stralcio.

In tal caso, bisognerebbe tornare ad esaminare l'articolo 1 e modificarlo, altrimenti ci sarebbe una contraddizione. Poichè, però, l'articolo in questione è già stato approvato, proporrei al collega Bucciero di ritirare l'emendamento da lui presentato.

BUCCIERO. Non capisco per quale motivo dovremmo perdere otto-nove mesi per cause che invece possono essere decise in due mesi.

Se, però. l'articolo 1 viene interpretato nel senso che non viene attribuita la competenza alle sezioni stralcio per le cause già assunte in decisione, per le quali già ha avuto luogo l'udienza collegiale, ma non è ancora stata emessa la sentenza, allora sono d'accordo. Ma poichè ritengo che «assunto in decisione» significhi un'altra cosa...

RUSSO. No. Assunto in decisione vuol dire che c'è già stata l'udienza collegiale. Per cui, tutte le cause per le quali è stata fissata l'udienza collegiale, ma questa non ha ancora avuto luogo, rientrano nella competenza delle sezioni stralcio, ai sensi dell'articolo 1.

BUCCIERO. Tenuto conto delle precisazioni fatte dal senatore Russo, ritiro l'emendamento 1300.1.

CIRAMI. In relazione all'emendamento 1300.2, proporrei, essendone firmatario, una correzione dal momento che il lessico non mi pare corretto.

L'articolo 13, comma 5, prevede che: «Se la conciliazione non riesce il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'articolo 190-bis del codice di procedura civile.», mentre l'emendamento prevede che, dopo le parole: «di procedura civile», siano aggiunte le parole: «se le parti non compaiono o se ne facciano congiuntamente richiesta, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo».

Ritengo che, così formulato, l'emendamento non sia corretto. A mio avviso dovrebbe essere aggiunta una «e» congiunzione o un punto prima della parte emendativa, altrimenti il periodare non è lessicalmente corretto.

PRESIDENTE. Verrà corretto aggiungendo un punto dopo le parole: «di procedura civile».

RUSSO. Mi domando quale sia il senso pratico di questo emendamento. L'unica novità che si introdurrebbe è che, se le parti non compaiono, la cancellazione della causa dal ruolo diventa immediata, anzichè prevedere una seconda udienza, in deroga all'articolo 309.

È questo il senso dell'emendamento?

MELONI. Sì, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento. Ma con la seconda parte di esso, si vuole consentire che le cause vengano cancellate su una semplice richiesta verbale, senza pervenire ad un verbale di conciliazione.

RUSSO. Ma in questo modo si va a derogare alla regola generale. Ne abbiamo già discusso a lungo in occasione della conversione in legge del decreto-legge che ha reso operativa la riforma del codice di procedura civile approvata con la legge n. 353 del 1990. Il testo originario della riforma, infatti, prevedeva la cancellazione della causa dal ruolo in tutti i casi di mancata comparizione delle parti. Poi erano stati segnalati possibili inconvenienti e quindi abbiamo riformato reintroducendo il vecchio testo dell'articolo 181. Adesso si rischia di stabilire un'eccezione che riguarderebbe soltanto l'udienza di rimessione in istruttoria, con qualche pericolo, per la verità, perchè la cancellazione dal ruolo potrebbe dipendere anche solo da un difetto di avviso.

CIRAMI. Però la causa può essere riassunta.

RUSSO. È vero, ma ho l'impressione che l'effetto pratico di questa innovazione sia molto modesto, mentre si va ad incrinare una regola contenuta nel codice di procedura civile. Potremmo modificarla, ma trovo poco convincente che la si modifichi in riferimento a questa unica udienza.

MELONI. Vorrei fare una considerazione. Ho potuto constatare, come molti altri colleghi, che alcune cause – già fissate dal collegio al 1998, al 1999 e addirittura al 2000 – siano già conciliate e siano soltanto da cancellare. Per poter far questo, però, occorre aspettare l'udienza collegiale fissata tra uno o due anni.

RUSSO. Questo è pacifico. Se le parti hanno raggiunto un accordo, si fisserà l'udienza dopo una settimana e poi, dopo la seconda udienza, la causa verrà cancellata dal ruolo, così come avviene per tutte le cause.

PRESIDENTE. I presentatori aderiscono a questo implicito invito del senatore Russo?

MELONI. Signor Presidente, non ho nessuna difficoltà a ritirare l'emendamento 1300.2, dal momento che farebbe sorgere altri problemi.

2^a Commissione 34^o Resoconto Sten. (20 marzo 1997)

CIRAMI. Mi associo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:

«Art. 13-bis.

(Arbitrato-Esenzione fiscale)

- 1. Le parti hanno facoltà prima che la causa sia rimessa per la decisione di proporre istanza al Giudice onorario aggregato per la nomina di un arbitro che decida la controversia a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere il compromesso e deve essere sottoscritta da tutte le parti. Il Giudice onorario aggregato procede alla nomina dell'arbitro, prescegliendolo, con criterio di rotazione, da apposito elenco tenuto presso i Consigli degli ordini degli avvocati e formato a cura degli stessi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il compenso dell'arbitro è a carico solidale delle parti, a prescindere dall'eventuale condanna di una delle stesse alla rifusione delle spese di lite, ed è allo stesso liquidato in misura pari al massimo dell'onorario d'avvocato previsto dalla tariffa professionale per la sola voce della redazione della comparsa conclusione. Lo scaglione tariffario è quello corrispondente al valore della causa, come determinato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del codice di procedura civile.
- 2. Il lodo arbitrale pronunciato a norma del presente articolo è esente dall'imposta di registro quando il valore non supera lire cinquecento milioni; oltre tale limite, l'imposta è ridotta della metà».

1300.0.3 Bucciero

Ricordo che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

BUCCIERO. In sostanza, con questo emendamento ho riproposto l'articolo 14 del testo originario elaborato dal Comitato ristretto, che successivamente fu bocciato in Commissione.

A proposito del parere contrario della Commissione bilancio, vorrei ricordare che la stessa ha espresso invece parere favorevole sull'articolo 13 del testo al nostro esame, anche se al comma 6 si prevede una esenzione dall'imposta di registro, che si traduce in un mancato introito per le casse dell'erario. Ma questo non è stato – non so perchè – valutato dalla 5^a Commissione, che ha espresso parere favorevole sull'articolo

13, senza motivarlo, ed ha espresso invece parere contrario sull'emendamento da me presentato.

Non vi ripropongo tutte le questioni che sono state già affrontate, ma voglio sottolineare che ritenevo utile questo emendamento perchè poteva costituire un ulteriore incentivo per ridurre il numero delle cause arretrate.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. In sede di Comitato ristretto, abbiamo accolto di buon grado l'indicazione del senatore Caruso, il quale elaborò l'articolo 14 del testo unificato originario, che poi è stato abrogato o – meglio – cancellato. La Commissione bilancio espresse parere contrario ritenendo forse eccessivo prevedere l'esenzione del lodo arbitrale dall'imposta di registro fino ad un valore pari a 500 milioni. Credo che la 5ª Commissione sia rimasta impressionata da questa somma, che è ben diversa dai 50 milioni di cui al comma 6 dell'articolo 13, e abbia espresso parere contrario.

Quindi, per questi motivi e per le ragioni che sono state rilevate questa mattina anche dal senatore Bertoni, che ha richiamato l'articolo 40 del Regolamento, esprimo parere contrario sull'emendamento 1300.0.3.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1300.0.3, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Art. 14.

(Personale amministrativo)

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa degli uffici giudiziari di ogni genere e grado, in deroga totale a qualsiasi norma limitativa di blocco delle assunzioni, il Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria, è autorizzato ad assumere duemila unità di personale amministrativo di IV e V qualifica funzionale, con la procedura di concorsi per soli titoli, riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni sono stati assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 612, nonchè ai sensi del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito nella legge n. 458 del 15 novembre 1993, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione.

- 2. L'assunzione del personale di cui sopra deve avvenire fino alla totale copertura dei posti vacanti e fatta salva ogni riserva di legge per il personale interno.
- 3. Alla copertura dei suddetti posti si provvede mediante due distinti concorsi da espletare con le seguenti modalità:

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quarta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 500 unità;

concorso, per soli titoli, riservato al personale assunto con la quinta qualifica funzionale, per la copertura dei posti di pari livello per numero 1500 unità.

4. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie formate, tenendo conto dei seguenti titoli:

anzianità di servizio prestato negli Uffici Giudiziari con i seguenti criteri:

ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni: punti 0,30;

per frazione di mese fino a 15 giorni: punti 0,15.

A parità di merito si procederà alla valutazione dei titoli di preferenza e precedenza eventualmente posseduti, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 4 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.
- 6. Alla copertura finanziaria della spesa, derivante dal presente provvedimento, quantificata in lire 43.200.000.000 per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvederà con i fondi previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari)

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, nonchè al fine di garantire concretamente la funzionalità degli uffici giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è aumentata complessivamente di 770 unità di cui:

- a) 270 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di assistente giudiziario;
- b) 500 della V qualifica funzionale, profilo professionale di operatore amministrativo;
- 2. Alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e di operatore amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato successivamente al 1º gennaio 1991, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 163, della legge 17 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito con la legge 15 novembre 1993, n. 458.
- 3. Requisito per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre il possesso dei requisiti richiesti per la assunzione dell'impiego, è l'aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale per il quale si intende concorrere.
- 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonchè le modalità di presentazione della relativa documentazione.
- 5. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio determinato attribuendo: punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni. A parità di punteggio si applicano le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
- 6. Alla copertura dei posti recati in aumento al comma 1 si provvede in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 7. Per l'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività delle sezioni stralcio è autorizzata la spesa di 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

1400.1 Battaglia

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14.

(Personale amministrativo e strutture mobiliari)

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione ai magistrati professionali ed onorari addetti alle sezioni stralcio, il Mini-

2^a Commissione

34° RESOCONTO STEN. (20 marzo 1997)

stero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere, con contratti a tempo determinato, nella qualifica V del comparto ministeri, per il tempo di quattro anni, prorogabili a sei in caso di mancato esaurimento del ruolo, personale amministrativo fino ad un massimo di cinquecento unità.

- 2. Alla copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale precario che ha prestato servizio in un ufficio giudiziario successivamente al 1º gennaio 1991.
- 3. Ai fini di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione in ruolo, mediante pubblico concorso per esami, di 270 unità di personale amministrativo nella qualifica VI.
- 4. Con uno o più decreti il Ministro di grazia e giustizia ripartisce tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.
- 5. Alla selezione si provvede a domanda degli interessati sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità e della qualità del servizio prestato negli uffici giudiziari. Per la copertura dei posti di operatore al computer è data preferenza al personale precario in possesso di specifica esperienza, maturata a seguito di rapporti trimestrali presso uffici giudiziari successivamente al 1º gennaio 1991.
- 6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e dei documenti che ad esse devono essere allegati, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate a livello distrettuale di formare le graduatorie e quant'altro attiene alla formazione delle graduatorie stesse.
- 7. In relazione al verificarsi di vacanze di organico relative alla qualifica V dell'amministrazione giudiziaria, durante il periodo di funzionamento delle sezioni stralcio, si provvede alla copertura mediante trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato, attingendo alle graduatorie distrettuali di cui al comma 6.
- 8. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è assunto in deroga all'articolo 1, commi 45 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 9. Per provvedere all'approntamento delle strutture mobiliari necessarie all'attività dei giudici aggregati è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

1400.2 Russo, Senese

Al comma 1, dopo le parole: «nonchè ai sensi», aggiungere le parole: «della legge 16 ottobre 1991, n. 321 e».

1400.3 Greco

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo stesso trattamento deve intendersi riservato anche al personale che comunque abbia operato o stia operando all'interno degli uffici giudiziari per attività connesse all'informatizzazione dei servizi».

1400.4 Bucciero

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul testo dell'articolo 14. Sono stati presentati due emendamenti sostitutivi di tale articolo, l'emendamento 1400.1 del senatore Battaglia, e l'emendamento 1400.2 dei senatori Russo e Senese. La Commissione bilancio sul primo emendamento ha espresso parere di nulla osta a condizione di inserire, al comma 2, le parole: «nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 662 del 1996»; sul secondo emendamento, invece, ha espresso parere contrario.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 1400.1.

VALENTINO. Desidero apporre la mia firma all'emendamento 1400.1.

PASTORE. Anch'io, signor Presidente.

CIRAMI. Chiedo che venga aggiunta anche la mia firma.

CENTARO. Chiedo alla Presidenza di aggiungere la mia firma.

CALLEGARO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1400.1.

PETTINATO. Desidero apporre la mia firma all'emendamento 1400.1.

BATTAGLIA. Signor Presidente, non condivido il parere della Commissione bilancio. Ieri mattina mi sono anche recato presso la 5^a Commissione per fornire chiarimenti sul testo dell'emendamento e sulla copertura finanziaria, indicando espressamente che la condizione posta è pleonastica. È chiaro che i posti da coprire non possono essere messi a concorso se non si rispettano i limiti fissati dalla legge finanziaria: ciò è già implicito nell'emendamento da me presentato. Tra l'altro è un rilievo che ho già evidenziato, ma che non compare sui resoconti.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1400.1.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1400.1.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario su questo emendamento, perchè credo che sia riduttivo rispetto al testo proposto dalla Commissione anche se la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su di esso. Tuttavia resto convinta che legiferare – come ho detto anche stamattina – senza un'adeguata previsione circa il personale necessario al funzionamento delle sezioni stralcio sia un erro-

re e un grave limite. Apprezzo lo sforzo compiuto dal senatore Battaglia, però questo emendamento non mi convince del tutto e quindi voterò contro.

RUSSO. Il Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo voterà a favore dell'emendamento 1400.1.

Comprendo le ragioni della collega Salvato, ma il limite di compatibilità con le risorse disponibili ci pone di fronte ad una scelta: o variamo una legge che realisticamente tiene conto di questi limiti di compatibilità con i vincoli di bilancio o rischiamo di fare una proposta velleitaria.

Quindi daremo il nostro voto favorevole, prendendo atto anche che in qualche modo, sia pure con delle variazioni migliorative, viene reintrodotto il criterio di compatibilità al quale avevamo legato il nostro emendamento.

Ritiro, pertanto, l'emendamento 1400.2, da me presentato insieme al collega Senese.

MELONI. Vorrei annunziare il mio voto favorevole anche se trovo abbastanza contraddittorio che, di fronte all'assunzione del personale ausiliario nella misura di circa 1.900 unità, i giudici onorari aggregati resteranno solo 1000, creando in questo modo una sproporzione incredibile. Per cui, ci sarebbero circa due ausiliari per ogni giudice aggregato, quando sarebbe stata invece più giusta la proporzione contraria.

RUSSO. L'emendamento 1400.2, comma 5, prevedeva che alla selezione del personale amministrativo si provvedesse mediante graduatorie distrettuali, anzichè nazionali. Credo che questo sia un criterio pratico di maggiore validità ed efficienza.

Se su questo punto tutti convenissimo. allora si potrebbero sostituire i commi 3, 4 e 5 dell'emendamento 1400.1 con i commi 5 e 6 dell'emendamento 1400.2.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. I posti in più che abbiamo trovato appartengono all'organico e sono già disciplinati. È nostro intendimento giungere nel prossimo futuro alla regionalizzazione delle procedure di selezione; ma la soluzione in base alla quale è possibile giustificare la copertura finanziaria dei posti richiesti è, allo stato attuale, soltanto sulla base degli organici esistenti su scala nazionale.

RUSSO. Prendo atto di questo chiarimento e ritiro la mia proposta.

BATTAGLIA. Desidero sottolineare due aspetti. In primo luogo, questo emendamento è in linea con l'emendamento *ex* articolo 15, perchè i posti che si vanno a coprire sono 1922.

Inoltre, vorrei ringraziare soprattutto i collaboratori del ministro Flick, perchè in effetti in questa occasione si è dimostrata la competenza dell'ufficio legislativo il quale, esclusivamente sulla base di una indica-

zione, ha creato le condizioni affinchè questo problema potesse trovare una giusta soluzione.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1400.1.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1400.1, presentato dal senatore Battaglia, interamente sostitutivo dell'articolo 14.

È approvato.

In seguito alla precedente votazione, è precluso l'emendamento 1400.3.

BUCCIERO. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 1400.4, da me presentato, nel seguente ordine del giorno:

«La 2ª Commissione permanente dal Senato, in sede di approvazione, in sede redigente, dell'articolo 14, considerato che esso assicura l'opportuna assistenza ai magistrati addetti alle sezioni stralcio mediante l'assunzione di personale amministrativo tra i precari assunti nella giustizia, rilevato che ugualmente necessaria appare la collaborazione delle unità addette sinora alla informatizzazione,

impegna il Governo:

ad operare lo stesso trattamento anche al personale che comunque abbia operato o stia operando all'interno degli uffici giudiziari per attività connesse all'informatizzazione dei servizi».

(0/1/717-808-954/2)

Bucciero

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Stiamo provvedendo, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, alla modifica delle qualifiche per renderle più rispondenti alle esigenze. Avremmo formulato un parere contrario sull'emendamento che non consente di individuare una particolare categoria. Avendolo però trasformato in ordine del giorno, il Governo dichiara piena disponibilità ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per cia-

scuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 130.608 milioni per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire 1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire 82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. All'onere derivante all'attuazione della presente legge, valutato in lire 172.376 milioni per l'anno 1997, in lire 281.216 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 ed in lire 261.216 milioni per l'anno 2000, in lire 152.842 milioni per il 2001 e in lire 75.432 milioni a regime, si provvede per il triennio 1997-1999; quanto a lire 152.376 per l'anno 1997 e a lire 261.216 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustiziaper lire 69.702 milioni per l'anno 1997 e lire 3838 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri per lire 18.174 milioni per l'anno 1998 e lire 165.818 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 82.674 milioni per l'anno 1997 e lire 147.644 milioni per l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 91.560 milioni per ciascuno degli anni

1998-1999; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 90001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1500.1 Bucciero

Ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1500.1.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere contrario sull'emendamento 1500.1.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, insiste per la votazione dell'emendamento da lei presentato?

BUCCIERO. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1500.1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

BUCCIERO. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della legge il requisito dell'età per gli avvocati può essere superiore a quello stabilito dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 alla condizione che al raggiungimento del settantatreesimo anno di età decadano automaticamente dall'incarico».

1500.0.1 Bucciero

Tale emendamento è da intendersi precluso dal testo dell'articolo 2, già approvato dalla Commissione.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È approvato.

FLICK, ministro di grazia e giustizia. Vorrei ringraziare la Commissione giustizia e i suoi componenti per l'eccellente lavoro svolto, considerata anche l'importanza e l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

FOLLIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, volevo chiederle se può esimermi dal redigere la relazione scritta e se può invece autorizzarmi a svolgere una relazione orale. Infatti, a causa di improcrastinabili impegni politici da me assunti in precedenza, mi sarà impossibile redigere una relazione scritta per tempo.

PRESIDENTE. Ritengo che la richiesta del relatore possa essere accolta.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire oralmente in Assemblea è conferito al senatore Follieri.

I lavori terminano alle ore 15,55.